

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2948

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANTONIO MAGRI, MAURIZIO BALOCCHI, DOSI, MAGISTRONI, MAZZETTO, POLLI, ONGARO, LATRONICO, TERZI, FRONTINI, MAGNABOSCO, FLEGO

Istituzione dell'albo professionale degli artisti dello spettacolo

Presentata il 21 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il mondo dello spettacolo si presenta come un disordinato coacervo di persone allo sbando che esercitano le più disparate professioni artistiche senza alcuna regolamentazione.

L'abusivismo e la concorrenza straniera regnano nel mondo dello spettacolo in generale ed, in particolare, nel mondo della musica leggera dove « amatori » dilettanti vengono contattati per la realizzazione di serate il cui giro d'affari, talvolta, è di decine di milioni di lire. Altri casi sono quelli di artisti stranieri che vengono ingaggiati per *tournés* di settimane e che vengono nel nostro Paese con orchestre e tecnici di oltralpe o d'oltre oceano, prendendo appannaggi miliardari e lasciando disoccupati centinaia di lavoratori italiani. Ma lo stesso discorso vale per qualsiasi

settore dello spettacolo: dalla musica classica, alla lirica, al cinema, al teatro.

Abusivismo e concorrenza straniera hanno la conseguenza di soffocare i nuovi talenti riducendoli al ruolo di comparse a vita, immortalando pochi privilegiati corteggiati dalle televisioni e dai *networks* radiofonici.

La necessità di creare ordine nella categoria, l'improcrastinabile esigenza di tutelare i nuovi artisti, i neodiplomati dei conservatori e delle scuole di recitazione, l'opportunità di dare al pubblico una possibilità di scelta ed una garanzia di serietà e di professionalità da parte dell'artista, sono alla base della presente proposta di legge.

In molti altri Paesi europei esistono già leggi che tutelano gli artisti nazionali; in

Francia ed in Gran Bretagna, ad esempio, l'impresario che scrittura una compagnia straniera deve pagarne aggiuntivamente una nazionale, i cui componenti, in caso di bisogno, si sostituiscono ai primi nello spettacolo. Altri esempi sono numerosi! Siamo ben consci del fatto che la prestazione artistica, a certi livelli, non può essere chiusa entro i confini di uno Stato, ma siamo anche convinti che la categoria degli artisti debba tutelare laddove sono presenti gli interessi collettivi dei lavoratori più deboli.

Sappiamo bene che anche l'Italia esporta grandi talenti specialmente nel campo della musica classica, della lirica e della danza classica, ma riteniamo che sia giusto inserire delle norme a tutela di quegli artisti che ancora non hanno raggiunto un peso internazionale tale da renderli non più bisognosi di alcun aiuto, o che non saranno mai in grado di raggiungere determinati livelli.

I lavoratori dello spettacolo sono migliaia e sono per lo più professionisti seri e qualificati, al pari dei medici, degli architetti, degli avvocati e degli ingegneri.

È giusto ed è doveroso che una categoria tanto numerosa e tanto importante sia riconosciuta nell'ordinamento italiano e sia posta nelle condizioni di gestirsi autonomamente. Per questo la presente proposta di legge si è fatta portavoce di un'esigenza che non è solo degli artisti dello spettacolo, ma di tutto il popolo italiano cui il prodotto artistico è indirizzato.

Esaminando nel dettaglio la proposta, che è stata volutamente contenuta entro termini ridotti onde consentire successivamente alla categoria costituita di darsi una autoregolazione il più possibile con-

forme alle proprie esigenze, notiamo che gli articoli 1, 2 e 3 sono dedicati all'inquadramento della categoria, alla descrizione dell'attività professionale ed alla sua definizione in senso formale. Un'importante innovazione per combattere l'abusivismo e l'evasione è introdotta con l'articolo 3 che subordina la garanzia di tutela per le prestazioni eseguite all'iscrizione all'albo professionale. L'articolo 4 fa espressamente salvi i diritti relativi alle norme a tutela delle opere dell'ingegno già esistenti, derogandovi unicamente nella parte relativa ai compensi dovuti agli artisti per la diffusione delle opere medesime che vengono fissati da un tariffario professionale da approvarsi con legge.

Gli articoli 6 e 7 specificano e ribadiscono la collocazione regionale dell'albo ed istituiscono (articolo 7) la commissione di valutazione che vuole garantire la professionalità degli iscritti, al pari degli esami di Stato per i professionisti; il medesimo articolo, inoltre, detta la composizione della commissione di valutazione e ne delinea le modalità di funzionamento.

L'articolo 8 specifica quali siano i casi di titolarità all'iscrizione all'albo da parte di chi, non in possesso di idoneo titolo, già eserciti l'attività artistica e stabilisce un termine per l'emanazione dei decreti di attuazione della legge proposta.

L'articolo 9 specifica quali sono i titoli di studio che danno accesso all'albo professionale, mentre l'articolo 10 istituisce le commissioni ed il comitato di coordinamento interregionale e nazionale.

Alla proposta di legge è allegata una tabella che identifica le categorie dei lavoratori dello spettacolo ai fini della determinazione del tariffario professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito presso ogni capoluogo di regione l'albo professionale degli artisti dello spettacolo, che è formato da liberi professionisti aventi le caratteristiche all'articolo 2.

ART. 2.

1. Sono definiti « artisti dello spettacolo » i lavoratori autonomi che creano, concorrono o contribuiscono in maniera determinante alla realizzazione di un prodotto artistico musicale o rappresentativo di qualsiasi genere o tipo, ovvero che interpretano od eseguono brani musicali o di prosa, traendo da questa professione la fonte principale del loro reddito.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) autori, i quali di propria iniziativa ed ispirazione compongono opere nuove, ovvero rielaborano o riadattano in maniera innovativa o comunque radicale le opere o i testi già esistenti;

b) cantanti e attori, i quali eseguono vocalmente, musicalmente o mediante l'uso, anche esclusivo, della mimica opere o testi realizzati, composti o adattati da altri, fornendo un'interpretazione personale dell'opera o del testo eseguito;

c) cantautori, i quali eseguono ed interpretano opere personalmente composte.

ART. 3.

1. L'esercizio della professione artistica nel campo dello spettacolo è subordinata alla iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 1. Tale iscrizione garantisce il

diritto alla tutela per le prestazioni eseguite o per le opere realizzate. Sono altresì fatti salvi i diritti relativi alle norme a tutela delle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2575 e seguenti del codice civile ed alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

ART. 4.

1. Il compenso dovuto agli artisti, agli attori o agli interpreti, ai sensi dell'articolo 2579 del codice civile, da parte di chiunque diffonda, trasmetta, registri o riproduca le recitazioni, le rappresentazioni o le esecuzioni, è stabilito con legge, previa approvazione ed aggiornamento del tariffario professionale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio del diritto di autore che spettano all'autore o ai suoi aventi causa sono determinati con legge, previa approvazione ed aggiornamento del tariffario professionale. A tale fine nella categoria autori di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 2 sono compresi anche i coreografi e nella categoria cantanti e attori di cui alla lettera *b)* del comma 2 del medesimo articolo 2 sono compresi anche gli orchestrali.

ART. 5.

1. Hanno diritto all'iscrizione all'albo professionale i soggetti di cui all'articolo 2, che siano in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 9 ovvero che, pur non essendone in possesso, abbiano superato l'esame attitudinale sostenuto davanti alla commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 7.

ART. 6.

1. L'albo professionale degli artisti dello spettacolo istituito presso ogni capoluogo di regione ai sensi dell'articolo 1, è tenuto da un collegio eletto dagli iscritti all'albo, composto da un numero di mem-

bri proporzionale al numero degli iscritti all'albo e rappresentativo di tutte le categorie presenti, secondo le proporzioni stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Il collegio di cui al comma 1 decide sulle domande di ammissione e di cancellazione dall'albo, propone e discute nelle competenti sedi il tariffario dei compensi minimi e massimi per le prestazioni degli artisti e le eventuali deroghe, nomina i rappresentanti delle categorie nelle trattative con il Governo, con le categorie o con gli enti contrapposti, nomina i membri della commissione di valutazione di cui all'articolo 7 e gestisce l'ordinaria amministrazione.

3. Il collegio dura in carica tre anni e, alla scadenza del mandato, è rinnovato dall'assemblea degli iscritti all'albo.

ART. 7.

1. Presso ogni collegio di cui all'articolo 6, è istituita una commissione di valutazione composta da un rappresentante per ciascuna categoria, da un rappresentante del pubblico cui il candidato intende sottoporre la propria presentazione artistica e da un rappresentante dei centri di diffusione dell'opera.

2. La commissione valuta a maggioranza l'idoneità del candidato all'ammissione al ruolo professionale di cui all'articolo 2. Contro il parere della commissione il candidato può presentare ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione del risultato al collegio regionale, il quale può convocare nuovamente la commissione di valutazione, disponendo, se opportuno, la sostituzione di alcuni membri, in misura non superiore al 50 per cento.

ART. 8.

1. Hanno diritto all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1 tutti gli artisti, anche non in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 9, purché in attività da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana con proprio decreto il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 9.

1. Sono titoli di studio idonei al fine dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1, i diplomi delle scuole di recitazione riconosciute dallo Stato, i diplomi dei conservatori e dei licei musicali, il diploma di liceo artistico, gli attestati rilasciati dai corsi di formazione, di aggiornamento o di perfezionamento precedentemente approvati dal collegio regionale.

ART. 10.

1. Ogni collegio di cui all'articolo 6 nomina al proprio interno una commissione di coordinamento composta da tre membri, al fine di curare i rapporti con gli altri collegi regionali.

2. Le commissioni di cui al comma 1 costituiscono, nel loro insieme, il comitato di coordinamento, retto da un presidente, il quale ha il compito di promuovere e coordinare le attività comuni a livello interregionale o nazionale, e definisce il tariffario professionale.

3. Ai fini della determinazione del tariffario di cui al comma 2 gli artisti sono suddivisi nelle caegorie di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

TABELLA A

(Vedi articolo, 10 comma 3).

- 1) Orchestrali: componenti di gruppi e di orchestre di musica leggera e da ballo.
- 2) Cantanti: soggetti che si esibiscono in pubblico con orchestre di musica leggera e da ballo.
- 3) Pianisti di piano bar: musicisti che intrattengono il pubblico anche vocalmente.
- 4) Presentatori, imitatori, prestigiatori e arti varie.
- 5) Ballerini moderni:
 - a) esordienti;
 - b) emergenti;
 - c) affermati;
 - d) di fama internazionale.
- 6) Ballerini classici:
 - a) esordienti;
 - b) emergenti;
 - c) affermati;
 - d) di fama internazionale.
- 7) Cantanti di musica leggera:
 - a) esordienti;
 - b) emergenti;
 - c) affermati;
 - d) di fama internazionale.
- 8) Musicisti: coloro che hanno conseguito il diploma di conservatorio o di istituti musicali autorizzati:
 - a) esecutori;
 - b) solisti;
 - c) direttori d'orchestra.
- 9) Cantanti lirici:
 - a) esordienti;
 - b) emergenti;

- c) affermati;
 - d) di fama internazionale;
 - e) coristi.
- 10) Autori, coreografi e registi:
 - a) esordienti;
 - b) emergenti;
 - c) affermati;
 - d) di fama internazionale.
- 11) Attori:
 - a) comparse;
 - b) esordienti;
 - c) emergenti;
 - d) affermati;
 - e) di fama internazionale.
- 12) Circensi.
- 13) Scenografi e costumisti.